

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 531)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 26 febbraio 1969 (V. Stampato n. 628)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(NATALI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 marzo 1969*

Modifiche all'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, i piani particolareggiati di cui al primo comma saranno redatti, pubblicati ed approvati con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, entro il 31 dicembre 1971 ».

Art. 2.

All'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, alla fine del terzo comma sono aggiunte le parole:

« Tuttavia il sindaco per gli edifici non notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, potrà rilasciare, senza il preventivo nulla osta del Magistrato alle acque, la licenza edilizia per modifiche eseguite in conformità alle destinazioni previste nel piano regolatore generale, che non comportino alterazioni delle strutture murarie originali, nè aumenti di volumi o di superficie calpestabile ».